

1. SCOPO

Il presente documento intende chiarire e dettagliare i vari punti del piano di gestione degli allevamenti.

2. GUIDA ALLA COMPILAZIONE

CODICE DI STALLA:

Non hanno obbligo di richiesta del codice di stalla gli allevamenti rurali di avicoli se inferiori a 50 capi, di conigli detenuti esclusivamente per autoconsumo e di un solo suino per autoconsumo.

Il codice di stalla ha validità fino a richiesta di revoca per cessata attività oppure decade automaticamente dopo 3 anni dall'ultima movimentazione di animali.

CODICE PASCOLO:

Il codice pascolo si acquisisce presentando una richiesta al servizio veterinario di competenza territoriale almeno 60 giorni prima della data prevista di arrivo degli animali al pascolo. La richiesta va presentata per qualsiasi tipo di pascolo. La presentazione della domanda è a carico del proprietario del terreno o di chi lo conduce. Alla domanda deve essere allegata la planimetria del terreno per cui si richiede il codice.

CODICE DI AUTORIZZAZIONE PRODUZIONE DEL LATTE (D.M. 9 maggio 1991, n. 185):

è l'autorizzazione sanitaria necessaria per la produzione di latte crudo destinato a consumo umano diretto o di latte fresco pastorizzato di alta qualità. L'autorizzazione viene richiesta dal rappresentante legale o titolare della ditta ed è rilasciata dalla USL di competenza per i locali di mungitura e stoccaggio del latte.

1) **TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO:** indicare le specie allevate e l'indirizzo produttivo dell'allevamento.

2) **DOTAZIONE STRUTTURALE:** allegare al piano di gestione una planimetria dettagliata con misure della struttura e descrizione dei locali presenti in azienda. Descrivere la tipologia di allevamento, magazzini/fienili presenti, siti di accumulo delle deiezioni (letame/liquame/pollina).

3) **GESTIONE DELLA RIMONTA:** indicare se la rimonta è interna o se vengono acquistati a animali dall'esterno.

RIMONTA ESTERNA NON BIOLOGICA

Per fini riproduttivi, solo quando non risultino disponibili animali biologici, l'azienda può acquistare femmine non biologiche nullipare (non devono mai aver partorito).

L'azienda, per dimostrare la mancata disponibilità degli animali biologici, deve conservare copia di almeno due richieste a due fornitori di animali biologici e delle relative risposte negative ricevute.

Per **bovini ed equini** possono essere introdotti in azienda al massimo il 10% del patrimonio di capi adulti. Qualora un allevamento abbia meno di dieci bovini ed equini si può introdurre al massimo a un animale all'anno. Il periodo di conversione degli animali è di 12 mesi per i bovini destinati alla produzione di carne e per gli equini e 6 mesi per i bovini destinati alla produzione di latte.

Per i **suini** possono essere introdotti in azienda al massimo il 20% degli adulti in allevamento che, dopo un periodo di conversione di sei mesi, saranno biologici. Se in allevamento ci sono meno di cinque suini si può introdurre un animale l'anno.

Per i **piccoli ruminanti** è ammessa l'introduzione di femmine nullipare non biologiche per il 20% del totale di capi adulti presenti in allevamento. Se in allevamento ci sono meno di cinque ovini o caprini, il rinnovo di cui sopra è limitato al massimo ad un animale l'anno. Il periodo di conversione degli animali è di 6 mesi.

Nella scelta delle razze o delle linee genetiche di **avicoli**, gli operatori privilegiano le razze o le linee genetiche con un grado elevato di diversità genetica, rustiche e autoctone che tengano conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, del loro valore genetico e della loro longevità, vitalità e resistenza alle malattie o dei problemi sanitari, senza che ciò incida sul loro benessere.

Qualora non siano disponibili animali biologici, l'Autorità Competente può autorizzare l'introduzione, nelle unità di produzione biologiche, di pollame allevato con metodi non biologici, a condizione che le pollastrelle destinate alla produzione di uova e il pollame destinato alla produzione di carne abbiano meno di tre giorni di età. I prodotti che ne derivano possono essere considerati biologici unicamente dopo la conclusione del periodo di conversione indicato al paragrafo precedente.

Infine il nuovo regolamento prevede l'istituzione della banca dati che riporta la disponibilità degli animali biologici di modo che gli allevatori possano capire la disponibilità degli animali da acquistare.

4) IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI:
indicare come vengono identificati gli animali

5) MODALITÀ DI SEPARAZIONE DEGLI ANIMALI CONVENZIONALI:
in azienda possono essere presenti animali misti (bio/convenzionali) purché siano di specie differenti e con strutture di stabulazione/pascoli distinti e separati. Descrivere come viene garantita la separazione tra animali convenzionali e biologici e come vengono separati sia i mezzi che i mangimi utilizzati per le due tipologie di allevamento.

6) PIANO UTILIZZO DEIEZIONI:
allegare il piano di spandimento delle deiezioni.
Si rammenta che le deiezioni eccedenti i 170 kg di N/ha/anno possono essere smaltite con accordi di cooperazione e solo con aziende certificate bio.
Si ricorda che è possibile utilizzare effluenti provenienti da allevamenti convenzionali non industriali per fertilizzare il terreno.
Per «Allevamento industriale» ci si riferisce ad un allevamento in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;
- gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale.

7) UTILIZZO DEI PARCHETTI O DEI Paddock ESTERNI DA PARTE DEGLI ANIMALI

Indicare come gli animali possono accedere ai parchetti e agli spazi esterni.
Poiché l'allevamento biologico è un'attività legata alla terra, è opportuno che gli animali abbiano accesso, ogniqualvolta sia possibile, a spazi all'aria aperta o a pascoli.

8) TIPO DI STABULAZIONE PREDISPOSTA PER SPECIE/CATEGORIA DI ANIMALI

Indicare la tipologia di stabulazione degli animali (es. fissa o libera, con cuccette, lettiera con paglia o altro materiale organico).

La stabulazione fissa è autorizzata solo nelle piccole aziende con una consistenza totale di 50 animali (esclusi gli animali giovani) purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e abbiano accesso a spazi liberi all'aperto almeno due volte alla settimana quando l'accesso ai pascoli non sia possibile. In questi casi devono essere descritti i terreni utilizzabili dagli animali e le modalità e tempistiche di accesso agli stessi.

9) PAVIMENTAZIONI DEI LOCALI DI STABULAZIONE E TIPO DI LETTIERA ADOTTATA

I pavimenti degli edifici devono essere lisci ma non sdruciolevoli.
Almeno metà della superficie minima interna della pavimentazione deve essere costituita da materiale solido, ossia non composto da assicelle o graticciato.

L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti.
Per gli avicoli, almeno un terzo della superficie del suolo deve essere solido, vale a dire non composto

da grigliato o da graticciato, e deve essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o erba.

10) MODALITÀ DI GESTIONE DEI PASCOLI

Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta di preferenza pascoli, sempreché le condizioni climatiche e lo stato del suolo lo permettano, tranne che siano imposti, a norma del diritto comunitario, restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale.

Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione o l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.

Gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali. Ad alcune condizioni restrittive è tuttavia consentito il pascolo di animali biologici su aree di pascolo ad uso civico e di animali non biologici su terreni biologici.

Avicoli - hanno accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della loro vita.

Per le **pollastrelle di età inferiore a 18 settimane e gli uccelli nidificanti**, qualora ci fossero restrizioni che impediscano l'accesso a spazi all'aria aperta, le **verande** sono considerate come spazi all'aperto e, in tal caso, hanno una barriera di rete metallica per tenere fuori gli altri volatili.

Nei **ricoveri per pollame** suddivisi in **compartimenti** separati al fine di ospitare più gruppi, gli **spazi all'aperto corrispondenti a ogni singolo compartimento**, sono separati in modo da garantire che il contatto con gli altri gruppi sia limitato e che i volatili di gruppi diversi non possano mescolarsi.

Gli **spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'uscio di entrata/uscita** più vicino del ricovero per pollame. Può essere tuttavia ammessa una **distanza maggiore, fino a 350 m** di raggio dall'uscio di entrata/uscita più vicino dell'edificio, **purché** vi sia un numero sufficiente di ripari dalle intemperie e dai predatori uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una **densità di almeno quattro ripari per ettaro**. Per le **oche** lo spazio all'aperto deve consentire ai volatili di soddisfare le loro **esigenze alimentari in materia di erba**.

Gli spazi all'aperto devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiatoie. Gli avicoli tenuti al chiuso a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa comunitaria hanno permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le loro necessità etologiche.

Indicare:

- Il numero degli appezzamenti in cui gli animali pascolano e gli ettari utilizzati;
- Il periodo in cui gli animali possono pascolare (mesi di accesso al pascolo)
- La specie e la categoria di animali portati al pascolo
- Le UBA totali
- Se il pascolo è biologico oppure promiscuo
- Qualora ci siano restrizioni che obblighino a tenere il pollame al chiuso tenerne registrazione e integrare il piano di gestione

11) PRATICA DELLA TRANSMANZA. MODI E TEMPI DI TRASFERIMENTO DEGLI ANIMALI E ALIMENTAZIONE ADOTTATA NEL PERIODO DI SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI.

Nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni non biologici quando vengono condotti a piedi da un'area di pascolo all'altra.

La transumanza è concessa per un periodo **massimo di 35 giorni**, che copre sia il viaggio di andata che di ritorno. Gli animali si nutrono con erbe non bio in questo periodo **fino a un massimo del 10% della razione annua complessiva**, calcolata in percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.

12) PROGRAMMA LUCE (SOLO PER AVICOLI)

La luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.

13) PRATICHE DI PROFILASSI E TERAPIE NATURALI ADOTTATE

I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere adeguatamente puliti e disinfettati (soltanto con i prodotti elencati nell'allegato VII del regolamento 889/2008) per evitare contaminazioni incrociate e la proliferazione di organismi patogeni. I trattamenti omeopatici e fitoterapici sono sempre ammessi per la cura degli animali. Tuttavia, qualora non risultassero efficaci per la cura dell'animale e il benessere sono ammessi i trattamenti con farmaci allopatrici con prescrizione veterinaria.

Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatrici o antibiotici, in 12 mesi, o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno, gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti biologici e gli animali devono essere sottoposti ad un nuovo periodo di conversione.

La documentazione giustificativa dei trattamenti effettuati deve essere conservata e resa disponibile all'autorità o all'organismo di controllo.

14) MODALITÀ DI GESTIONE DEL PRODOTTO DURANTE LA CURA E IL TEMPO DI SOSPENSIONE DEL FARMACO (TEMPI DI SOSPENSIONE DOPPI; QUALORA NON SPECIFICATI, SI OSSERVA UN TEMPO DI SOSPENSIONE DI 48 ORE)

Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatrici e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici dagli animali trattati è doppia rispetto a quello stabilito per il convenzionale o, qualora il tempo non sia precisato sul foglietto illustrativo del medicinale, deve essere di 48 ore. In questo punto è importante indicare come viene evitato il rischio di contaminazione del prodotto biologico durante il periodo di sospensione (ad es. come vengono separati durante la mungitura gli animali da latte trattati dagli animali da latte non trattati).

15) PRATICA DEL FINISSAGGIO

La fase finale di ingrasso dei bovini adulti da carne può avvenire in stalla, purché il periodo trascorso in stalla non superi un quinto della loro vita e sia comunque limitato ad un periodo massimo di tre mesi.

16) VITELLI IN RECINTI INDIVIDUALI

È vietato l'allevamento di vitelli in recinti individuali dopo una settimana di età.

17) GESTIONE DEGLI ANIMALI - L'APPLICAZIONE DI ANELLI DI GOMMA ALLE CODE DEGLI OVINI, LA RECISIONE DELLA CODA, DECORNAZIONE COMPRESA CAUTERIZZAZIONE ABOZZO CORNEALE

Le **pratiche mutilanti** sono autorizzate dalle autorità competenti soltanto caso per caso e solo qualora tali pratiche migliorino la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori.

La **cauterizzazione dell'abbozzo corneale** può essere consentita soltanto caso per caso qualora migliori la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori. L'autorità competente autorizza tali operazioni soltanto quando l'operatore gliel'abbia debitamente notificate e motivate e quando l'operazione debba essere effettuata da personale qualificato.

La **castrazione fisica** è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione.

È **vietata la spiumatura** di volatili vivi.

18) MODALITÀ DI SEPARAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLE MATERIE PRIME DI ORIGINE DIVERSA (BIO, CONVERSIONE, CONVENZIONALE SE DEL CASO).

Indicare come avviene la separazione delle materie prima bio e convenzionali all'interno delle strutture di deposito (silos, magazzini, fienili).

ALIMENTAZIONE

Erbivori e cervidi - almeno il 60% degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione (per «regione» si intende l'intero Stato italiano). Dal 1 gennaio 2024 per erbivori e cervidi la quota di alimenti



proveniente dall'azienda stessa oppure da accordi di cooperazione aumenta al 70% della ss. Almeno il 60 % della sostanza secca della razione giornaliera è costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte tale percentuale può essere ridotta al 50 % per un periodo massimo di tre mesi all'inizio della lattazione.

Suini e avicoli - Dal 1 gennaio 2022 almeno il 30% di alimenti deve provenire dall'azienda stessa oppure da accordi di cooperazione. Qualora gli agricoltori non siano in grado di procurarsi alimenti proteici esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica e l'Autorità Competente abbia confermato che gli alimenti proteici biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, gli alimenti proteici non biologici possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2026, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

non sono disponibili in forma biologica;

sono prodotti o preparati senza solventi chimici;

il loro utilizzo è limitato all'alimentazione dei suinetti di peso pari o inferiore a 35 kg con composti proteici specifici; e

la percentuale massima autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali animali non supera il 5%. È calcolata la percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.

Conigli - Almeno il 60 % dell'alimentazione deve essere costituito da foraggio.

Almeno il 70 % del mangime proviene dall'azienda stessa o, qualora non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con aziende o operatori del settore dei mangimi situate nella stessa regione.

Gli alimenti in conversione autorizzati:

25% max se extra aziendale (al secondo anno di conversione)

100% se aziendali o ottenuti in cooperazione

20% max di pascolo, prato, foraggiere perenni, colture proteiche seminate su terreni al primo anno di conversione

Svezzamento

Gli animali lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno per un periodo minimo. Durante tale periodo non è consentito l'utilizzo di surrogati del latte contenenti componenti sintetizzati chimicamente o componenti di origine vegetale.

90 giorni dalla nascita per i bovini e gli equini;

45 giorni dalla nascita per gli ovini e i caprini;

90 giorni dalla nascita per i cervidi

40 giorni dalla nascita per i suini

42 giorni dalla nascita per i conigli